

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 14 aprile 1997.

Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale.

**IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1992, n. 119 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1992, n. 117), con il quale è stato definito il nuovo ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1992, con cui sono stati stabiliti orari e programmi d'insegnamento dell'area di indirizzo dei corsi di qualifica;

Visto il decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, del 23 aprile 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1992, n. 142), contenente disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di odontotecnico e di ottico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1994, con cui sono stati stabiliti orari e programmi dei nuovi corsi di qualifica per i settori legno, liuteria, orafa e arte bianca;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1995 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1996), con cui sono stabiliti orari e programmi dei nuovi corsi di qualifica per i settori del marmo e della grafica;

Considerata la necessità di una informazione generale sui nuovi diplomi di qualifica che si conseguono al termine dei corsi triennali suindicati, sulla loro validità e sulla corrispondenza delle precedenti qualifiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato, a seguito della definizione dei nuovi programmi e orari d'insegnamento dei corsi di qualifica, di cui ai decreti citati in premessa, sono i seguenti:

SETTORE AGRICOLTURA

Operatore agrituristico;

Operatore agroambientale;

Operatore agroindustriale.

Dette qualifiche sostituiscono le seguenti:

allevatore zootecnico, analista agricolo, avifauna, cantiniere, coltivatore agricoltore, esperta agricola, esperto agrumicoltore, esperto casaro, esperto coltivatore, esperto conserviere, esperto floricoltore giardiniere, esperto forestale, esperto forestale e apicoltore, esperto frutticoltore, esperto in tabacchicoltura e tabacchificio, esperto olivicoltore, esperto orticoltore, esperto viticoltore cantiniere, floricoltore, frutticoltore, meccanico operatore agricolo, operatore agricolo, orticoltore, ortofloricoltore, ortofloricoltore giardiniere, ortofrutticoltore, viticoltore, vivaista.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Operatore della moda.

Detta qualifica sostituisce le seguenti:

figurinista, modellista, modellista confezionista industriale, sarta per donna, tessitrice artigiana.

Operatore chimico e biologico.

Detta qualifica sostituisce le seguenti:

addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto alla conservazione e distribuzione prodotti alimentari, conserviere alimentarista, operatore chimico, operatore chimico biologico, preparatrice laboratorio chimico biologico.

Operatore edile.

Detta qualifica sostituisce le seguenti:

assistente edile, disegnatore edile, muratore.

Operatore elettrico;

Operatore elettronico;

Operatore per le telecomunicazioni.

Dette qualifiche sostituiscono le seguenti:

addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici, addetto alla manutenzione elettrica ed elettronica di impianti siderurgici, apparecchiatore elettronico, elettricista di bordo, elettricista installatore elettromeccanico, elettricista addetto agli impianti siderurgici, elettricista di bordo, elettronico industriale, elettronico per telecomunicazioni, installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, montatore e riparatore di apparecchi radio TV, radiotelegrafista, sistemi digitali procedure automatizzate, strumentista apparecchiatore elettronico.

Operatore grafico-pubblicitario.

Detta qualifica sostituisce le seguenti:

addetta agli uffici del settore pubblicitario, disegnatore grafico pubblicitario, disegnatrice grafico-pubblicitaria.

Operatore meccanico;

Operatore termico.

Dette qualifiche sostituiscono le seguenti:

aggiustatore meccanico, assistente di filatura, assistente di tessitura, congegnatore meccanico, disegnatore meccanico, disegnatore meccanico con elaboratori, disegnatore meccanico particolarista, frigorista di bordo, installatore di impianti idraulici e termici, installatore e riparatore di impianti termici e idraulici, meccanico addetto ai circuiti fluido dinamici, meccanico addetto alle macchine utensili a controllo numerico, meccanico fresatore, meccanico impiantista distribuzione gas e fluidi e conduttore caldaie, meccanico motorista, meccanico navale, meccanico riparatore, meccanico riparatore di autoveicoli, meccanico siderurgico, meccanico strumentista, meccanico -tornitore, operatore alle macchine utensili.

Operatore per l'industria grafica.

Detta qualifica sostituisce le seguenti:

fotoincisore, fotolitografo, fotoriproduttore, litotipografo, fotocompositore, tipografo.

Operatore dell'artigianato del marmo;

Operatore dell'industria del marmo.

Dette qualifiche sostituiscono le seguenti:

disegnatore tecnico del marmo, specialista del marmo in ornato decorazione, specialista del marmo in scultura e modellazione.

Operatore dell'industria del mobile e dell'arredamento.

Detta qualifica sostituisce le seguenti:

addetto agli uffici di architettura e arredamento, arredatore e tecnico espositore, assistente dell'industria del legno, disegnatore tecnico del mobile, ebanista mobiliere.

Operatore dell'industria dolciaria.

Detta qualifica sostituisce la seguente:

assistente alla pasticceria e industria dolciaria.

Operatore dell'industria molitoria.

Detta qualifica sostituisce le seguenti:

addetto all'industria molitoria, addetto all'industria molitoria e panificazione.

Operatore di liturgia.

Detta qualifica sostituisce la seguente:

liturgista.

Operatore meccanico odontotecnico;

Operatore meccanico ottico;

Operatore orafa.

Detta qualifica sostituisce la seguente:

orafa.

Centralinista telefonico (non vedente);

Massofisioterapista (non vedente);

Operatore fotografico;

Operatore delle industrie ceramiche;

Operatore delle lavorazioni ceramiche;

Operatore della comunicazione audiovisiva;

Operatore del mare.

Detta qualifica sostituisce la seguente:

padrone marittimo per il traffico e la pesca.

SETTORE SERVIZI

Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina;

Operatore dei servizi di ristorazione - settore sala-bar;

Operatore dei servizi di ricevimento.

Dette qualifiche sostituiscono le seguenti:

addetto ai servizi alberghieri di cucina, addetto ai servizi alberghieri di cucina di bordo, addetto ai servizi alberghieri di sala-bar di bordo, addetto ai servizi di sala-bar, addetto alla portineria d'albergo, addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo.

Operatore della gestione aziendale;

Operatore dell'impresa turistica.

Dette qualifiche sostituiscono le seguenti:

accompagnatore turistico, accompagnatrice turistica, addetto agli uffici turistici, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda ad indirizzo assicurativo, applicato ai servizi amministrativi, stenodattilografo.

Operatore dei servizi sociali.

Detta qualifica sostituisce la seguente:

assistente per l'infanzia.

Art. 2.

1. I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti d'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 19) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Essi sono validi:

per l'inquadramento contrattuale;

per l'iscrizione nelle liste di collocamento;

per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore;

per l'accesso alla formazione professionale;

per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

3. Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di scuola media.

4. I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, come indicato nel precedente articolo, hanno la stessa natura e validità, anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento nell'anno scolastico 1997/1998.

Art. 3.

1. I decreti interministeriali emanati ai sensi della legge 21 aprile 1965, n. 449, art. 3, e della legge 27 ottobre 1969, n. 754, art. 8, conservano la loro validità con riferimento alle nuove qualifiche indicate nell'art. 1.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: BERLINGUER

*Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 105*

97A3846

VALIDITA' DEI DIPLOMI DI MATURITA' PROFESSIONALE PER LA
AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ED A CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI

(art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754)

A) Diplomi di maturità professionale validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto genericamente il possesso di un diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado:

Tecnico delle industrie meccaniche;
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
Tecnico delle industrie chimiche;
Odontotecnico;
Tecnico della cinematografia e della t.v.;
Segretario d'amministrazione;
Operatore commerciale;
Analista contabile;
Tecnico delle attività alberghiere;
Operatore turistico;
Disegnatrice stilista di moda;
Tecnica della grafica e della pubblicità;
Assistente per comunità infantili;
Agrotecnico.

B) Diplomi di maturità professionale validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto il possesso del diploma di maturità tecnica a fianco di ciascuno indicato:

Tecnico delle industrie meccaniche	perito industriale meccanico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	perito industriale elettromeccanico perito industriale elettronico
Tecnico delle industrie chimiche	perito chimico
Segretario d'amministrazione	perito aziendale e corrispondente commerciale
Analista contabile	ragioniere e perito commerciale
Operatore commerciale	
Tecnico delle attività alberghiere	perito turistico
Operatore turistico	
Agrotecnico	perito agrario

C) Per l'ammissione ai corsi di laurea universitari si applicano le norme dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

FERRARI AGGRADI